



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**

Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

PROCEDIMENTO COMUNE DI CANISCHIO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 02/2025

RICHIEDENTE: UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA
con sede legale in Prascorsano(To), Piazza Enrietto Giacomo n. 1

OGGETTO: CANISCHIO PMO 2024 – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA
Canischio (To), Località Cà dei Vivi e Località Case Gianin

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n.° 11 del 23.12.2024 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **11.10.2024** al prot. **21745** da parte del Comune di Canischio (To), registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 23/2024, richiedente: UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA, con sede in Prascorsano (To), Piazza Enrietto Giacomo n.1, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "**Canischio PMO 2024 – Progetto di fattibilità tecnica economica**", ubicazione Canischio (To), Località Cà dei Vivi e Località Case Gianin;

– la Ns nota di comunicazione prot. **23722** in data **08.11.2024**, di comunicazione parere sospensivo espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio, che in particolare si è espressa come segue:

“venga prodotto quanto di seguito:

- *Descrizione stato di fatto da cui si evinca la necessità degli interventi proposti;*
- *Specifiche costruttive del guard-rail e muro in progetto;*
- *Elaborati grafici illustrativi ricomprendenti prospetti e fotoinserti;*
- *Viste le dimensioni dell'intervento, si ritiene necessaria la relazione geologica”;*

- l'integrazione pervenuta in data **20.11.2024** al prot. **24503** da parte del Comune di Canischio (To);

Visto il parere favorevole condizionato in data **04.12.2024** della Commissione Locale per il Paesaggio, che in particolare si è espressa come segue:

- *venga prodotto un fotoinserto più realistico, al fine dell'invio della pratica alla competente SABAP;*
- *che i giunti della scogliera siano il più ridotto possibile;*
- *che in fase di progettazione esecutiva siano verificati correttamente i dati utilizzati nella relazione geotecnica, per cui si ribadisce la necessità della relazione geologica.*

Richiamata la nota pervenuta al prot. **15031** del **26.07.2023** da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio avente prot. MIC_SABAP-TO n. 0015109-P del 24.07.2023, ad oggetto “Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 3 – Introduzione art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“silenzio-assenso”). Parere endoprocedimentale finalizzato al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche semplificate e ordinarie (art. 146 Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche). Parere su immobili compresi nelle zone omogenee A ai sensi degli Artt. 33, comma 4 e 27, comma 3 del D.P.R. 380. **Comunicazione esercizio silenzio assenso per le pratiche pervenute dal 1° agosto 2023 in avanti”;**

Dato atto che:

- con nota prot. **26352** del **16.12.2024** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio ;

- in data **13.01.2025** al prot. **564**, è pervenuto parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che in particolare si è espressa come segue:

“esprime parere favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Commissione locale del Paesaggio. Per quanto si attiene gli aspetti inerenti la tutela archeologica, considerato che gli scavi previsti interessano scarpate acclivi e soggette a dissesto, si valuta basso il rischio d'intercettazione di stratigrafie archeologiche conservate e non si ritiene necessaria l'attivazione del procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico ex art. 41, comma 4 e Allegato I.8 del D. Lgs 36/2023, anche per la difficoltà di realizzazione di eventuali sondaggi preventivi. A scopo cautelativo si richiede tuttavia che gli interventi di scavo e sbancamento per la realizzazione della scogliera e del cordolo siano eseguiti con l'assistenza di archeologi in possesso dei requisiti di legge, sotto la direzione scientifica dell'Ufficio scrivente, ma senza oneri per lo stesso, ricordando che eventuali rinvenimenti potranno comportare la necessità di ampliamenti delle indagini e di modifiche progettuali a tutela di quanto rinvenuto.”;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l'avente titolo:

UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA

con sede legale in Prascorsano (To), Piazza Enrietto Giacomo n. 1

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **11.10.2024** al prot. **21745**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 23/2024, e successive integrazioni prot. **24503** in data **20.11.2024**, per l'intervento di:

CANISCHIO PMO 2024 – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA ubicazione Canischio (To), Località Cà dei Vivi e Località Case Gianin

sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Tavola FTEA – Relazione generale - Prot. 21745 del 11.10.2024;
- Tavola FTEC – Relazione paesaggistica - Prot. 21745 del 11.10.2024;
- Tavola FTE1 – Progetto di intervento: Loc. Ca' del Vivi - Prot. 21745 del 11.10.2024;
- Tavola FTE2 – Progetto di intervento: Loc. Case Gianin - Prot. 21745 del 11.10.2024;

- Relazione paesaggistica integrativa- prot. 24503 del 20.11.2024;
- Relazione integrativa al parere della C.L.P. – prot. 24503 del 20.11.2024;
- Tavola FTE-03 – Prospetti e fotoinserimento – prot. 24503 del 20.11.2024;

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio contenute nel parere favorevole in data **04.12.2024** :

“ - che i giunti della scogliera siano il più ridotto possibile;

- che in fase di progettazione esecutiva siano verificati correttamente i dati utilizzati nella relazione geotecnica, per cui si ribadisce la necessità della relazione geologica”;

Restano ferme le seguenti condizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio pervenuto in data **13.01.2025**:

“esprime parere favorevole all'intervento facendo proprio il parere della Commissione locale del Paesaggio. Per quanto si attiene gli aspetti inerenti la tutela archeologica, considerato che gli scavi previsti interessano scarpate acclivi e soggette a dissesto, si valuta basso il rischio d'intercettazione di stratigrafie archeologiche conservate e non si ritiene necessaria l'attivazione del procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico ex art. 41, comma 4 e Allegato I.8 del D. Lgs 36/2023, anche per la difficoltà di realizzazione di eventuali sondaggi preventivi. A scopo cautelativo si richiede tuttavia che gli interventi di scavo e sbancamento per la realizzazione della scogliera e del cordolo siano eseguiti con l'assistenza di archeologi in possesso dei requisiti di legge, sotto la direzione scientifica dell'Ufficio scrivente, ma senza oneri per lo stesso, ricordando che eventuali rinvenimenti potranno comportare la necessità di ampliamenti delle indagini e di modifiche progettuali a tutela di quanto rinvenuto.”;

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal Comune di Canischio per l'intervento in oggetto

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, lì 28 gennaio 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Fabiana MARTINO
Firmato digitalmente

BD/